



Bruxelles, 14.7.2015  
COM(2015) 352 final

2015/0154 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in merito al progetto di regolamento interno per la conferenza degli Stati parte del trattato sul commercio delle armi (ATT)**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Ragioni e obiettivi della proposta**

Scopo del trattato sul commercio delle armi (ATT) è contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità a livello internazionale e regionale attraverso la disciplina del commercio internazionale di armi convenzionali e l'eliminazione del commercio illegale di armi. L'ATT fissa norme per i trasferimenti di armi convenzionali e richiede agli Stati parte del trattato di esaminare tutte le esportazioni di armi al fine di garantire che armi e munizioni convenzionali non siano utilizzate tra l'altro in situazioni di violazione dei diritti umani, di terrorismo e di violazione del diritto umanitario.

Introdotta con la risoluzione 61/89 dell'ONU adottata nel 2006, l'ATT è stato adottato il 2 aprile 2013 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'ATT è entrato in vigore il 24 dicembre 2014, a seguito della ratifica di 50 Stati parte. Dei 69 Stati che ad oggi l'hanno ratificato, 26 sono Stati membri dell'UE.

L'ATT prevede, fra gli altri, provvedimenti (ad esempio controlli all'esportazione o all'importazione) che rientrano nel campo di applicazione della politica commerciale comune dell'Unione. In tale contesto l'ATT interessa settori del diritto dell'Unione il cui livello di regolamentazione ha già raggiunto uno stadio avanzato. Sono inoltre pertinenti anche le seguenti norme UE di diritto derivato relative al mercato interno: a) la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa; b) la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; c) il regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni.

A norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, dell'ATT, il Segretariato provvisorio deve convocare una conferenza degli Stati parte entro 18 mesi dall'entrata in vigore dell'ATT; la conferenza deve quindi adottare per consenso il regolamento interno in occasione della sua prima sessione. Questa prima sessione della conferenza degli Stati parte si terrà tra il 24 e il 27 agosto in Messico. Dal 6 all'8 luglio si svolge a Ginevra una sessione preparatoria finale per presentare il lavoro del comitato di redazione del regolamento interno e per concludere i negoziati in materia.

La conferenza degli Stati parte ha il compito di esaminare l'attuazione dell'ATT, di valutare eventualmente la necessità di apportarvi modifiche e di esaminare ogni questione derivante dall'interpretazione del trattato. Essa tratterà pertanto aspetti che in parte rientrano nella competenza esclusiva dell'UE. Inoltre, il regolamento interno che sarà adottato stabilirà le modalità in base alle quali la conferenza degli Stati parte opererà e prenderà le sue decisioni. Occorre pertanto considerare che la decisione in merito al regolamento interno avrà ripercussioni dirette sulla competenza esclusiva dell'UE e che l'Unione partecipa alla conferenza in veste di osservatore. Poiché gli Stati membri intendono pronunciarsi a favore del regolamento interno in sede di conferenza degli Stati parte, la Commissione propone di adottare una decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con cui stabilire la posizione da prendere a nome

dell'Unione europea in merito al regolamento interno in occasione della prima sessione della conferenza.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore**

Non applicabile.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

In base alle norme in materia di competenze esterne di cui all'articolo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'ATT riguarda questioni di competenza esclusiva dell'Unione.

Ogni decisione presa a norma dell'ATT, come l'adozione del regolamento interno della conferenza degli Stati parte dell'ATT, può incidere sulle competenze esclusive dell'UE. Il regolamento interno non deve pertanto contenere disposizioni che:

- 1) possano impedire agli Stati membri di applicare:
  - a) la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, quale successivamente modificata;
  - b) la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, quale successivamente modificata;
  - c) la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, quale successivamente modificata.
- 2) possano limitare la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali nel mercato interno dell'Unione, a meno che le restrizioni non siano specificamente giustificate dagli articoli 36, 45, paragrafo 3, 52, paragrafo 1, 65 o 346 del TFUE.
- 3) possano limitare le esportazioni o le importazioni da/nell'Unione oppure il transito attraverso il territorio dell'Unione e non siano compatibili con le disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, in particolare:
  - a) il regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni;
  - b) il regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni;
  - c) il regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni;
  - d) la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, quale successivamente modificata.

I diversi atti legislativi dell'Unione europea di cui sopra costituiscono parte dell'acquis normativo ed è pertanto essenziale che non vengano rimessi in discussione, direttamente o indirettamente, dall'adozione del regolamento interno della conferenza degli Stati parte

dell'ATT. Ciò vale anche per eventuali modifiche della legislazione dell'UE in questione, nonché per la legislazione dell'UE prossima futura afferente gli ambiti interessati dall'ATT.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

### **• Base giuridica**

La base giuridica della proposta di decisione del Consiglio è costituita dall'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che stabilisce che "[il] Consiglio, su proposta della Commissione [...], adotta una decisione [...] che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici [...]".

Non essendo parte dell'ATT, l'Unione europea come tale non può adottare il regolamento interno della conferenza degli Stati parte dell'ATT. La conferenza degli Stati parte deve essere tuttavia considerata un organo istituito da un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE e il suo regolamento interno va visto come un atto che produce effetti giuridici ai sensi di detto articolo. Ne deriva che l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE si applica anche se l'UE non è parte dell'ATT.

Dato che il regolamento interno produce effetti giuridici in settori che rientrano nella competenza esclusiva dell'UE, occorre che le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per cooperare ai fini dell'adozione del regolamento interno dell'ATT e per assicurare l'attuazione degli impegni derivanti da tale trattato. Il regolamento interno dovrebbe in particolare prevedere un tempo sufficiente per la consultazione e la discussione tra gli Stati membri dell'UE e le istituzioni dell'Unione dei progetti di atti aventi effetti giuridici prima della loro adozione da parte della conferenza degli Stati parte.

### **• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Vedasi sopra.

### **• Proporzionalità**

La proposta è coerente e proporzionata ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9.

### **• Scelta dello strumento**

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce una posizione da assumere a nome dell'UE.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

### **• Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore**

Non applicabile.

### **• Consultazione delle parti interessate**

Non applicabile.

### **• Ricorso al parere di esperti**

La Commissione non è ricorsa ad esperti esterni per preparare la proposta.

### **• Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

- **Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha implicazioni sui diritti fondamentali.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani di attuazione e disposizioni in materia di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

Non applicabile.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

Articolo 1

A causa dell'impossibilità dell'UE di divenire parte del trattato, l'articolo stabilisce la posizione dell'Unione in merito al progetto di regolamento interno della conferenza degli Stati parte dell'ATT da adottarsi in occasione della prima sessione della conferenza, dal momento che tale regolamento costituisce un atto avente effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Articolo 3

La decisione è finalizzata ad autorizzare gli Stati membri ad agire a nome dell'Unione europea entro i limiti giuridici imposti dal trattato relativamente alle questioni che rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione; gli Stati membri sono quindi i destinatari della presente decisione.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in merito al progetto di regolamento interno per la conferenza degli Stati parte del trattato sul commercio delle armi (ATT)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sul commercio delle armi (nel prosieguo denominato "ATT") è entrato in vigore il 24 dicembre 2014. Lo hanno ratificato 26 Stati membri dell'UE. L'Unione europea non è uno Stato parte dell'ATT.
- (2) Conformemente all'articolo 17 dell'ATT, il Segretariato provvisorio istituito in applicazione dell'articolo 18 del medesimo trattato convocherà una conferenza degli Stati parte entro l'anno successivo all'entrata in vigore dell'ATT. La conferenza degli Stati parte adotterà per consenso il proprio regolamento interno in occasione della sua prima sessione, che si terrà dal 24 al 27 agosto 2015.
- (3) Alcune disposizioni dell'ATT riguardano questioni che sono di competenza esclusiva dell'Unione poiché rientrano nell'ambito della politica commerciale comune o incidono sulle norme del mercato interno per quanto riguarda il trasferimento di armi convenzionali e di esplosivi.
- (4) La conferenza degli Stati parte verificherà l'attuazione dell'ATT, valuterà eventualmente la necessità di apportarvi modifiche ed esaminerà ogni questione connessa all'interpretazione del trattato. Il regolamento interno stabilirà le modalità in base alle quali la conferenza degli Stati parte opererà e prenderà le sue decisioni. Il regolamento interno della conferenza degli Stati parte è pertanto da considerarsi un atto avente effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione dell'Unione in merito al regolamento interno della conferenza degli Stati parte dell'ATT, che si terrà dal 24 al 27 agosto 2015, è conforme all'allegato della presente decisione ed è adottata dagli Stati membri che sono parte dell'ATT, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

I rappresentanti dell'Unione che si trovano in loco possono accettare modifiche di lieve entità alla posizione stabilita nell'allegato della presente decisione senza che vi sia necessità di un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il .

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*